

OGGETTO: MODALITA' ATTUATIVE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI SENSI DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N.109, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. 03 MAGGIO 2000, N. 130 E DAL D.P.C.M. DEL 04 APRILE 2001, N.242. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che il decreto legislativo n. 109 del 31.03.1998 e s.m.i., concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni agevolate;
- VISTO che l'applicazione di tale normativa, in linea generale, provvede a disciplinare in modo organico la complessa materia della determinazione di criteri di accesso alle prestazioni pubbliche con riferimento alle modalità di calcolo dei redditi, alla determinazione degli stessi cespiti reddituali, alle valutazioni in ordine alla composizione numerica dei nuclei familiari, conseguendo l'obbiettivo di una sempre più evidente trasparenza nella determinazione e nell'applicazione dei criteri e di una reale equità nell'accesso alle prestazioni pubbliche;
- RISCONTRATO che la valutazione della situazione economica si rende necessaria nei confronti di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura e nei costi, a determinate situazioni economiche;
- VISTO che la determinazione, con criteri univoci, dell'indicatore della situazione economica (ISEE) costituisce un passo importante in direzione di una maggiore omogeneità e, contemporaneamente, un tassello significativo del processo di semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;
- VISTO il D.Lgs n. 109/98.
- VISTO il D.P.C.M. n. 221/99.
- VISTO il D.Lgs n. 130/2000.
- VISTO il D.P.C.M. n 242/2001.
- VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2001
- VISTA la direttiva del Direttore Generale del 4 dicembre 2000, prot. n. 25841, avente ad oggetto: "Direttive per la corretta applicazione del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico ordinamento enti locali) in ordine all'attività gestionale dei Responsabili di settore e gli sviluppi organizzativi dell'Ente";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTI i pareri favorevoli (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTI gli artt. 9 – 10 – 31 e 32 dello Statuto comunale.

CON votazione palese unanime.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le "Modalità attuative e ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.109, così come modificato dal D. Lgs. 03 maggio 2000, n. 130 e dal D.P.C.M. del 04 aprile 2001, n.242", che vengono allegate al presente atto, come allegato "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che si provvederà all'applicazione delle agevolazioni tariffarie e della misura delle prestazioni sociali e assistenziali sulla base degli indici di redditività del nucleo familiare risultanti dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- 3) di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione decorrerà un periodo transitorio di applicazione della normativa previgente fino alla completa definizione del procedimento di che trattasi e, quindi, fino all' approvazione delle soglie di cui all' Art. n. 10 del sopracitato atto;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Settore socio-culturale provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Pier Paolo Almasio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Rizzo

OGGETTO: Modalità attuative e ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ai sensi del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D. Lgs. 03 maggio 2000, n. 130, e dal D.P.C.M. del 4 aprile 2001 n. 242. Approvazione.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente atto disciplina le modalità di applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ed è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate o ai servizi di pubblica utilità. Le disposizioni contenute nel presente atto sono correlate alla normativa speciale definita con il D. Lgs. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. N. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 242/2001.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente atto si applicano per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità:
 - assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
 - assegno di maternità;
 - asilo nido e altri servizi socio-educativi per l'infanzia;
 - ai servizi scolastici, quali refezione scolastica, trasporto scolastico, pre-post scuola;
 - altre prestazioni scolastiche;
 - altre prestazioni economiche assistenziali.
2. L'applicazione dei presenti criteri è comunque estesa a tutte le prestazioni derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite al Comune.

Art. 3
(Criteri di applicazione)

1. La partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni è determinata sulla base dei seguenti principi:
 - Gradualità della contribuzione secondo criteri di equità in relazione alle condizioni economiche effettive;
 - Adozione di metodologie di valutazione della condizione economica imparziali e trasparenti;
 - Definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni che si avvalgono della facoltà di autocertificazione e del supporto operativo dell'Amministrazione comunale o dei soggetti convenzionati attraverso sistemi informatici per la gestione dei dati.

Art. 4
(Definizione di nucleo familiare)

1. Ai fini dell'accesso, in forma agevolata, alle prestazioni sociali di cui all'art. 2 del presente atto, l'ISEE è determinato con riferimento al nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. I criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie

anagrafiche sono contenuti nell'art. 1 - bis del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n.242, che qui si intende richiamare.

3. Ai fini dell'ISEE, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Art. 5 (Situazione reddituale)

1. Il reddito è costituito dalle seguenti componenti:

- a) Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (modello UNICO), in relazione al momento di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (CUD). Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione:

- deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax);
- deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
Quando ciò non è possibile, perché la DSU è presentata in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito relativo a due anni prima della presentazione della DSU.

Nel caso in cui il soggetto non abbia percepito alcun reddito nell'anno precedente la presentazione della DSU è possibile dichiarare l'assenza di reddito.

Il valore dei redditi deve essere arrotondato alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario (es se il valore è 1.501, scrivere 2000; se è 1.500 scrivere 1.000); se la dichiarazione è compilata in Euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino (es.: se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1).

- b) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato. In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

Art. 6 (Patrimonio mobiliare)

1. Il patrimonio mobiliare è costituito dai depositi e conti correnti bancari e postali, dai titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio, partecipazioni azionarie, ecc..
2. Il valore del patrimonio mobiliare considerato è quello posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della DSU.
3. Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (es.: per Lire 9.900.000 indicare 9.000.000); in caso di dichiarazione compilata in Euro, l'approssimazione deve essere effettuata per difetto ai 500 Euro o ai suoi multipli (es.: per 2.950 Euro indicare 2.500; per 3.400 indicare 3.000).

Art.7 (Patrimonio immobiliare)

1. E' costituito dal valore della quota posseduta dell'immobile, come definita a fini ICI, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della DSU, detratta la quota del capitale residuo del mutuo.

2. Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti sui beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi). E' invece esclusa la cosiddetta "nuda proprietà".
3. Come per la situazione reddituale, il valore a fini ICI e quello del capitale residuo del mutuo devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario (es se il valore è 1.501, scrivere 2000; se è 1.500 scrivere 1.000); se la dichiarazione è compilata in Euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino (es.: se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1).

Art.8
(Calcolo dell' ISE e dell'ISEE)

1. Per il calcolo dell' **indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** è necessario procedere come segue:

1. sommare tutti i redditi dichiarati nel quadro F4 di ogni foglio allegato della DSU;
2. sommare tutte le consistenze del patrimonio mobiliare dichiarate nel quadro F5 di ogni foglio allegato della DSU;
3. moltiplicare la somma di cui al punto 2) per il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro;
4. sommare il valore di cui al punto 1 (somma dei redditi) e il valore di cui al punto 3 (rendimento del patrimonio mobiliare);
5. sottrarre al valore di cui al punto 4) il canone annuale di locazione dichiarato nel quadro C della DSU (a meno che la casa di abitazione del nucleo non sia di proprietà). Sottrarre 10 milioni di lire nel caso in cui il canone sia superiore a tale cifra.

Il risultato ottenuto è detto **indicatore della situazione reddituale (ISR)**; se il risultato è negativo considerarlo pari a 0 (zero).

6. Per ogni riga della tabella nel quadro F6 della DSU, sottrarre al valore ai fini ICI (quarta colonna), l'eventuale capitale residuo del mutuo (quinta colonna), a meno che non si tratti della casa di abitazione del nucleo; se il risultato di ogni operazione per ciascuna riga è negativo, considerarlo pari a zero. Sommare i valori così ottenuti per tutte le righe e sommare il risultato per ogni foglio allegato.
7. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 100 milioni, non va considerato nel patrimonio immobiliare. Se il valore della casa di abitazione, invece, è superiore a 100 milioni, sommare al valore ottenuto al punto 6 la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e 100 milioni, oppure, la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore a 100 milioni (se il risultato è negativo, considerarlo pari a zero).
8. Sottrarre 30 milioni al valore di cui al punto 2 (patrimonio mobiliare): se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0.
9. Sommare il valore di cui al punto 7 (patrimonio immobiliare) e il valore di cui al punto 8).

Il risultato ottenuto è detto **indicatore della situazione patrimoniale (ISP)**. Moltiplicare l'ISP per 0,2.

10. sommare l'ISR di cui al punto 5 con il valore di cui al punto 9.

Il risultato ottenuto è detto **indicatore della situazione economica (ISE)**.

11. Per ottenere l'**indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, occorre dividere l'ISE di cui al punto 10 per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00

2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiare con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Art. 9

(Caratteristiche degli interventi e destinatari)

1. Hanno diritto ad ottenere le prestazioni o i servizi direttamente gestiti dal Comune di Trecate in forma agevolata coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Trecate.
2. Per beneficiare delle prestazioni di che trattasi occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un ISEE che sia inferiore ai valori di soglia di cui all'articolo seguente, differenziati per prestazioni così come stabilite con apposito atto da parte dell'organo comunale competente.

Art. 10

(Modalità applicative)

1. Per ciascuna prestazione e/o servizio erogato direttamente, soggetto all'applicazione dell'ISEE, l'organo competente provvederà a definire e ad aggiornare annualmente le relative soglie di accesso che diano titolo ad usufruire delle suddette prestazioni in forma agevolata.
2. L'accesso alle prestazioni agevolate, è riservato ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore alla soglia determinata in applicazione del precedente comma.
3. Per la fruizione dei servizi di cui all'art. 2, il cittadino utente richiedente il cui ISEE è inferiore ai valori di soglia di cui ai commi precedenti, partecipa al costo del servizio in maniera agevolata differenziata, corrispondendo una tariffa a seconda della fascia economica di appartenenza.
4. Le agevolazioni vengono concesse dal Responsabile del Settore, con propria determinazione.

Art. 11

(Controlli)

1. La Giunta adotta linee-guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni ISEE.
2. I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche Amministrazioni.
3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi, rivalendosi sui beneficiari per quelli già erogati.

Art. 12

(Modalità di presentazione della domanda e della contestuale dichiarazione sostitutiva)

1. Il richiedente la prestazione agevolata deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001.

2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, nonché i valori del patrimonio e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono, altresì, da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente deve essere presentata al Comune, contestualmente alla domanda; nel caso in cui vengano stipulate apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), la suddetta dichiarazione dovrà essere presentata presso tali Centri.
4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito all'uopo dal Comune, mentre la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema stabilito dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.
5. La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dalla suddetta dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare, così come determinati ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 7 del presente atto.
Il richiedente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
6. Il richiedente la prestazione agevolata presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica. L'attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. ha la validità di un anno a partire dalla data del suo rilascio.

Art. 13
(Calcolo dell'ISEE)

1. Il Comune o l'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva rilascia l'attestazione della presentazione, indi trasmette, entro i successivi 10 (dieci) giorni, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'I.N.P.S. secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE) e rende disponibili detti indicatori al Comune, nonché al dichiarante anche al fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.

Art. 14
(Norme integrative)

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive in materia emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente atto, si applica la normativa sopraindicata.

Art. 15
(Norme finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o espresso in dettaglio si fa riferimento al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, al D.P.C.M. 7 maggio n.221, al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e, in genere, alla normativa vigente in materia.